



Data **26 GEN. 2010** | Protocollo N° **43156** | Class.: **E.800.01.1** | Prat. | Fasc. | Allegati N°

Oggetto: Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore". Definizione del termine finale di applicazione della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142. **Nota informativa.**

A tutti i Comuni del Veneto

All'ANCI Veneto

Alla Confartigianato
Federazione Regionale

Alla C.N.A.
Federazione Regionale

Alla CASARTIGIANI
Federazione Regionale

Alla C.L.A.A.I.

E p. c. Alla Direzione Formazione

LORO SEDI

Con nota del 23 novembre 2009, prot. n. 653570, reperibile sul sito internet della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it), si sintetizzavano gli aspetti più rilevanti della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore". In particolare, si evidenziava come, con la disapplicazione della legge n. 1142 del 1970, il compito di verificare il possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di acconciatore, a far data dal 11 novembre 2009, spettasse ai Comuni in sede di presentazione della DIA. Occorre precisare che i Comuni devono esclusivamente accertare il possesso dei requisiti professionali ai fini dell'inizio attività, ma non sono tenuti a rilasciare alcuna certificazione all'interessato. Ciò sta a significare che, in assenza di una specifica previsione normativa, i Comuni non sono subentrati alle Commissioni provinciali per l'artigianato nella funzione impropriamente detta di "certificazione della qualifica di acconciatore".

Si rende, inoltre, necessario definire il termine finale di applicazione della legge n. 161/63 alla luce del combinato disposto degli artt. 6, comma 2 e 7 della legge n. 174/05 con l'art. 8, comma 2 della l.r. n. 28/09. In effetti, l'effettiva operatività del nuovo percorso di acquisizione dell'abilitazione di acconciatore, quale delineato dall'art. 3 della legge n. 174/05, richiedeva l'emanazione di atti di competenza statale e regionale. Come noto tali atti si sono concretizzati:

Direzione Artigianato

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia

Tel. 041/2795891 - Fax 041/2795894

e-mail: dir.artigianato@regione.veneto.it



giunta regionale

- nell'Accordo tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministero delle Attività Produttive, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore ai sensi della legge 174/05. Accordo successivamente sancito dalla Conferenza Stato - Regioni in data 29 marzo 2007;

- nel provvedimento della Giunta regionale n. 1272 del 8 maggio 2007 (pubblicato sul BUR in data 29 maggio 2007) con cui sono stati approvati i contenuti tecnico - culturali dei programmi e dell'organizzazione delle prove d'esame finali per lo svolgimento dei percorsi formativi e degli esami finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di acconciatore;

- da ultimo, nella legge regionale n. 28/09 che ha dato definitiva attuazione alla legge n. 174/05 e ha disposto la disapplicazione nel Veneto della previgente legge n. 161/63.

Nelle more della predisposizione degli atti di attuazione dell'art. 3 della legge n. 174/05, ha continuato a trovare applicazione la legge n. 161/63, in conformità a quanto previsto dal citato art. 7 della legge n. 174/05. In particolare, il termine finale di vigenza della legge 161/63, limitatamente alle modalità di acquisizione dell'abilitazione professionale, è stato identificato dall'art. 8, comma 2 della l.r. n. 28/09 con l'adozione della dgr n. 1272/07, o meglio con la data della sua pubblicazione sul BUR..

Pertanto, nell'attività di verifica del possesso dei requisiti professionali, i Comuni continueranno ad applicare l'art. 2 della legge n. 161/63 sino al termine finale del 27 maggio 2007 conformandosi ai criteri già seguiti dalle Commissioni provinciali per l'artigianato del Veneto.

Di conseguenza, l'abilitazione professionale di acconciatore è da intendersi acquisita da coloro che entro il 27 maggio 2007 risultavano in possesso di uno dei seguenti requisiti, distinti tra percorso lavorativo e percorso formativo:

PERCORSO LAVORATIVO

1. **2 anni** di attività lavorativa come dipendente di 3° livello in un'impresa del settore (acconciatura o parrucchiere, per uomo o per donna);
Oppure
aver svolto un periodo di apprendistato + un'attività lavorativa come dipendente di 3° livello. Il periodo totale di lavoro deve essere pari a **3 anni**;
2. **rapporto di apprendistato della durata prevista dal CCNL di settore con successiva qualificazione.** Al riguardo, si segnala che dall'11 maggio 1992 all'31 luglio 2000 i Contratti Collettivi di categoria che si sono succeduti nel tempo consideravano utile, ai fini dell'ottenimento della qualificazione professionale, un periodo di apprendistato di 5 anni e l'inquadramento dell'interessato al I° gruppo (acconciatore maschile - acconciatore femminile - estetista). Dal 1° agosto 2000 il periodo normale di apprendistato utile ai fini dell'ottenimento della qualificazione professionale è rimasto di 5 anni con inquadramento dell'interessato al I° gruppo (acconciatore maschile - acconciatore femminile - estetista). Per gli apprendisti assunti a partire dal 1° agosto 2000, in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale attinente l'attività, il periodo di apprendistato utile è stato ridotto a 4 anni e 6 mesi;
3. **2 anni** di attività lavorativa qualificata (vale a dire con esercizio di mansioni corrispondenti al 3° livello di inquadramento del CCNL di settore) come collaboratore (**familiare coadiuvante**) o come **socio prestatore d'opera** in un'impresa del settore anche non artigiana.

Direzione Artigianato

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia

Tel. 041/2795891 - Fax 041/2795894

e-mail: dir.artigianato@regione.veneto.it



Documenti da richiedere, anche in alternativa tra loro, ai fini della verifica del possesso dei requisiti professionali (da tenere agli atti dell'Ente):

Lavoratore dipendente

- copia ultima busta paga (di ogni singolo rapporto di lavoro)
- copia comunicazione/i obbligatoria/e di assunzione al CPI o estratto riassuntivo delle comunicazioni obbligatorie rilasciato dal CPI
- copia CUD
- visura previdenziale dei versamenti effettuati sul codice dell'acconciatura 0750

Contratto di apprendistato

- copia comunicazione/i obbligatoria/e di assunzione al CPI o estratto riassuntivo delle comunicazioni obbligatorie rilasciato dal CPI
- visura previdenziale dei versamenti effettuati sul codice dell'acconciatore 0750
- per coloro ai quali il periodo di apprendistato è ridotto a 4 anni e 6 mesi, copia attestato di qualifica professionale attinente l'attività o titolo di studio post - obbligo

Socio prestatore d'opera e Familiare coadiuvante

- visura camerale storica della/e impresa/e
- nel caso di collaboratore familiare di impresa artigiana: visura artigiana previdenziale
- estratto contributivo INPS e/o visura assicurativa INAIL
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal rappresentante legale della società/impresa familiare da cui risulti che il socio/familiare coadiuvante ha svolto le mansioni corrispondenti al 3° livello di inquadramento del CCNL di settore

PERCORSO FORMATIVO

La fase transitoria tra la disciplina dettata dalla dgr n. 6233 del 17 novembre 1981 (corsi di durata biennale per complessive 2.000 ore) e quella attuativa dalla legge n. 174/05 è disciplinata dalla citata dgr n. 1272 del 2007 che distingue tra formazione superiore (maggiori di 18 anni) e formazione iniziale (tra i 14 e i 18 anni).

1. Formazione Superiore

la DGR n. 6233 del 17/11/81 ha trovato applicazione anche per gli anni formativi 2005/2007 e 2006/2008.

2. Formazione Iniziale

ai percorsi triennali attivati nell'anno formativo 2004/2005 che si sono conclusi nel giugno 2007 con la qualifica di "Operatore del benessere: acconciatore" è stato applicato quanto stabilito al punto C2 della Direttiva approvata con DGR n. 1564 del 23/5/2006, la quale prevede che la qualifica conseguita a conclusione dei predetti percorsi triennali consente l'accesso ai corsi di specializzazione ovvero l'inserimento lavorativo presso un'impresa di

Direzione Artigianato

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia

Tel. 041/2795891 - Fax 041/2795894

e-mail: dir.artigianato@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

acconciatura al fine di conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'attività di acconciatore in conformità all'art. 3 comma 1 lettera a) della legge 17 agosto 2005 n. 174.

Nel ribadire che la scrivente Direzione è a disposizione per ogni eventuale chiarimento fosse ritenuto opportuno, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Dirigente Regionale
Vittorio Sorocco

Referenti istruttoria:

Dr Luca Polesello (tel. 0412795879)
Responsabile Ufficio CRA

D.ssa Adanella Peron (tel 0412795823)
Dirigente Servizio disciplina attività artigiane e politiche per l'artigianato

Direzione Artigianato
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia
Tel. 041/2795891 - Fax 041/2795894
e-mail: dir.artigianato@regione.veneto.it